

La violenza di genere e domestica

Ambito civile della tutela

Giulia Iofrida¹

Sommario: 1. *La violenza di genere, una forma di violazione dei diritti umani.*-2. *Gli approdi della giurisprudenza della Corte di Cassazione civile.*- 3. *Il fenomeno della tratta.*- 4. *Vittimizzazione secondaria.*- 5. *Gli ordini di protezione.*

1. La violenza di genere, una forma di violazione dei diritti umani

La violenza contro le donne costituisce una forma di violazione dei diritti umani ed è un fenomeno che ha registrato nel corso degli ultimi anni una rapida crescita.

La Dichiarazione approvata all'unanimità dall'Assemblea ONU con la risoluzione n. 48/104 il 20 dicembre 1993 - nel solco già tracciato dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea ONU il 18 dicembre 1979, definita come la «*Carta internazionale dei diritti per le donne*» - aveva già proposto tre diversi ambiti di intervento per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne: il primo attiene alla famiglia ed è circoscritto alle mura domestiche; il secondo al campo lavorativo e il terzo all'ipotesi in cui sia lo Stato ad adottare politiche discriminatorie.

La sempre maggiore sensibilità e consapevolezza della vastità del fenomeno della violenza domestica ha portato gli Stati membri del Consiglio d'Europa alla sottoscrizione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, entrata in vigore, dopo aver raggiunto il numero minimo di ratifiche richiesto, il 1° agosto 2014. La suddetta Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed è stata di recente ratificata dalla Unione Europea nell'ottobre 2023.

All'art. 3 della Convenzione si precisa che «*con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione*

¹ Consigliera della Corte di cassazione

dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica”.

La violenza domestica, inserita nel più ampio contesto della violenza di genere contro le donne, è definita dall’art. 3 lett. b) della Convenzione nel seguente modo: *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.*

L’art. 31 (Custodia dei figli, diritto di visita, sicurezza), inoltre, recita: *“Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.*

L’art. 60 prevede che gli Stati firmatari debbano riconoscere che la violenza di genere può costituire una persecuzione, tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, o integrare un danno grave, così da portare al riconoscimento della protezione sussidiaria

La Convenzione di Istanbul ha previsto l’istituzione di un Gruppo di esperti indipendenti, denominato GREVIO *"Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence"*, che ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate dalle parti contraenti ai fini dell’applicazione della citata Convenzione. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) pubblica rapporti annuali di attività.

Il legislatore europeo ha poi approvato, in data 14 maggio 2024, la Direttiva UE 2024/1385, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che, dettando norma minime che gli Stati membri saranno tenuti ad osservare nell’attuazione, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027.

A livello di interventi del legislatore nazionale, nel settore civile, uno significativo si è avuto con la legge 4 aprile 2001 n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001, essendosi introdotti, al fine di rispondere ad un'esigenza fondamentale di protezione delle vittime dei cd. «*maltrattamenti familiari*», alcuni interessanti rimedi volti ad arginare tempestivamente i fenomeni di violenza all'interno delle mura domestiche, tra i quali, in ambito civile, nel libro I del codice civile, il titolo IX-bis, sotto la rubrica «*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*», che, con gli articoli 342 bis e 342 ter cod. civ., disciplinavano i presupposti e i contenuti di tale misura (oggi abrogati con d.lgs 164/2024).

In ultimo, la legge delega n. 206/2021 (Riforma processo civile) ha previsto l'introduzione di specifiche disposizioni per rendere effettiva nell'ordinamento nazionale la previsione contenuta nell'art. 31 della Convenzione.

Il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, emanato in attuazione dei suddetti criteri ha introdotto, nel Capo III, dedicato alle “*Disposizioni particolari*”, una intera Sezione, intitolata “*Della violenza domestica o di genere*”, per disciplinare i procedimenti nei quali una delle parti allegghi di essere vittima di violenza agita dal *partner* o dall'*ex partner*, o allegghi che vittima di violenza - anche nella forma della violenza assistita - o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse.

La *ratio* dell'intervento normativo è stata quella di dotare il giudice delle controversie familiari, in caso di vittime di violenza domestica, di più ampi poteri e di strumenti giuridici specifici, ai fini di una tempestiva tutela delle vittime, evitando il verificarsi del fenomeno della c.d. “*vittimizzazione secondaria*”.

Le disposizioni interessate vanno dall'art. 473 bis. 40 all'art. 473 bis 46 cod. proc. civ.

Si è quindi creato un rito «*ulteriormente*» speciale, dettando disposizioni specifiche in tema di abbreviazione dei termini processuali, prevenzione del fenomeno della vittimizzazione secondaria, poteri officiosi del giudice, ascolto del minore, eccezione rispetto all'invito alla mediazione e al tentativo di conciliazione, disciplina della consulenza tecnica d'ufficio, coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali, ascolto del minore, in presenza di allegazioni di violenza.

Il legislatore della riforma del processo civile del 2022 è intervenuto anche sul «riordino» della disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Si è ritenuto, nel 2022, di trasferire tutte le disposizioni sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, con alcune lievi modifiche, nel codice di procedura civile, sempre all'interno del titolo IV *bis* del Libro secondo dedicato alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, attraverso la introduzione di una quinta Sezione, «*Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*», nella quale sono inseriti, seguendo le indicazioni della legge delega per un generale coordinamento e raccordo delle disposizioni vigenti (art. 473 *bis* 69 cod. proc. civ., 473 *bis* 70 cod. proc. civ. e 473 *bis* 71 cod. proc. civ.).

È evidente il parallelismo con le misure adottabili in ambito penale (artt. 282 *bis* e 282 *ter* cod. proc. pen.).

Il d.lgs 164/2024, all'art. 1, comma 1, ha abrogato gli artt. 342 *bis* e 342 *ter* cod. civ., facendo venire meno un difetto di coordinamento della Riforma. E' stato, inoltre, aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. o) del d.lgs. n. 164/2024 un intero nuovo articolo al codice di rito, l'art. 473 *bis* 72, rubricato «*pericolo determinato da altri familiari*», il quale prevede che la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari si applica, in quanto compatibile, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

2. Gli approdi della giurisprudenza della Corte di Cassazione civile

In pronunce civili ormai risalenti, nella descrizione di un contesto familiare, spesso la violenza veniva ricondotta a un conflitto interno alla coppia, quale espressione della litigiosità della relazione, con il rischio di sminuire la gravità del gesto e ridurre la responsabilità dell'autore.

A seguito della Convenzione di Istanbul e del *focus* sul fenomeno della violenza di genere, nonché degli interventi, via via succedutisi, del legislatore nazionale, nel settore civile che qui interessa, si è assistito ad un incisivo cambio di prospettiva o, meglio, ad una maggiore sensibilità

verso le allegazioni di violenza nel processo civile e attenzione alla disamina delle relative conseguenze sul piano della tutela dei diritti fondamentali della persona.

Si è affermato il principio secondo il quale il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595).

La Corte di cassazione ha evidenziato, in relazione alle allegazioni di violenza nel processo familiare, richiamata la Convenzione di Istanbul, che: a) ove siano allegati, in un procedimento di affidamento dei figli minori, comportamenti aggressivi o violenti di un genitore nei confronti dell'altro, il giudice civile deve necessariamente indagare per verificare se questi comportamenti sono stati effettivamente tenuti e la loro incidenza sulla relazione familiare e *“ciò per una pluralità di ragioni, diverse dall' esigenza di repressione del reato e punizione dell'autore della condotta”*; b) il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti ovvero aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato; c) si tratta di indagini e valutazioni parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale, perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione, mentre l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti; d) in simili casi il giudice civile ha il dovere di accertare velocemente e accuratamente se effettivamente le allegazioni di violenza domestica hanno un fondamento o meno, anche acquisendo gli atti del processo penale, e comunque rendendo un'autonoma valutazione sul punto.

Nella recentissima Cass. n. 9888 del 15 aprile 2025, si è cassata una pronuncia di appello che non aveva esaminato fatti specifici di violenza allegati dalla ricorrente (nonché l'ottenimento di un ordine di protezione, di allontanamento e divieto di avvicinamento), stigmatizzando come il giudice di merito non aveva esaminato il fatto allegato dalla vittima di asserita di violenza, ma aveva descritto la giustificazione offerta dalla controparte, autore della condotta violenta contestata, e che *“sottovalutare - o peggio non considerare e trascurare del tutto - la allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita”*. E si è rilevato come un disturbo riscontrato nella madre (rischio di *“lesione della funzione triadica”*) dal consulente, recepito acriticamente dal giudice, non fosse sufficiente per fondare il collocamento prevalente dei minori in tenera età presso il padre, con attribuzione allo stesso delle decisioni di maggior rilievo riguardanti i figli, oltretutto ignorando del tutto le allegazioni di violenza.

Gli stessi principi si sono ribaditi in Cass. 16 settembre 2024, n. 24726, nonché, in materia di sottrazione internazionale di minori, in Cass. 10 luglio 2024, n. 18845, Cass., 23 novembre 2023 n. 32526, Cass. 27 dicembre 2022, n. 37833.

In particolare, con l'ordinanza n. 24726 del 16 settembre 2024, nell'esaminare anche la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi indicativi delle condotte violente poste in essere dal padre dei minori, la Cassazione ha ribadito che la presunzione d'innocenza (impropriamente richiamata dal giudice di merito) opera esclusivamente in sede penale e che, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile (nella specie si trattava di un procedimento ex art. 333 c.c. volto alla verifica della capacità genitoriale in relazione all'affidamento di un figlio) deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti.

Rimane poi consolidato l'orientamento secondo il quale le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri

nascenti dal matrimonio da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. ord. 22 marzo 2017, n. 7388; Cass. ord. 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. ord. 7 agosto 2024, n. 22294, ove si è ribadito che le violenze integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'*affectio coniugalis*).

3. Il fenomeno della tratta

Soprattutto a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la giurisprudenza di legittimità ha delineato le forme di tutela riconoscibili in favore delle vittime di tali gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona, con riguardo alle c.d. protezioni maggiori, quali lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria (Cass. ord. 17 maggio 2017, n. 12333; Cass. ord. 25 ottobre 2021, n. 29971; Cass. ord. 12 gennaio 2022, n. 676; Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 6984; Cass. ord. 19 marzo 2024, n. 7283), e alla protezione complementare o speciale, a fronte dell'accertamento della condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito (Cass. ord. 20 gennaio 2020, n. 1104; Cass. ord. 22 settembre 2021, n. 25734; Cass. ord. 24 aprile 2024, n. 11027), chiarendo anche il rapporto, nello specifico settore, tra poteri istruttori del giudice (c.d. obbligo di cooperazione istruttoria) e le domande fondate su forme di violenza (Cass. ord. 12 dicembre 2016, n. 25463; Cass. ord. 4 agosto 2023, n. 23883; Cass. ord. 28 ottobre 2024, n. 27797, sul procedimento complesso di identificazione delle vittime di tratta di esseri umani; Cass. ord. 5 marzo 2024, n. 5867).

Ove, pertanto, la persona già vittima di tratta rischi, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a

tratta o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria, in quanto l'appartenenza al genere femminile, in particolare per donne povere, prive di validi legami familiari e che sono state già vittime di tratta, costituisce appartenenza a un particolare gruppo sociale .

E tale valutazione, laddove conduca all'esclusione di un rischio attuale di atti persecutori, potrà portare alla concessione della protezione complementare, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite, nel paese di origine, nel paese di transito o in Italia, possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 22 settembre 2021, n. 25734), nonché sulla sua capacità di reinserirsi, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana, in un contesto sociale punitivo verso le donne che hanno esercitato il meretricio.

Con l'ordinanza n. 17448 del 19 giugno 2023 si è affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro il particolare gruppo sociale di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente.

Lo specifico fenomeno della tratta degli esseri umani, segnatamente a scopo di sfruttamento sessuale, presenta delle peculiarità che richiedono poi, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, che il giudice si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di *referral* e l'utilizzazione della lista dei c.d. "*indicatori di tratta*", secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall' UNHCR (Cass. ord. 31 luglio 2023, n. 23168; Cass. 19 marzo 2024, n. 7283; Cass. 28 ottobre 2024, n. 27797; Cass. 26 febbraio 2025, n. 5091).

E in tema di protezione sussidiaria, una volta accertato che il richiedente ha subito costrizione ad un matrimonio non voluto – il che costituisce grave violazione della dignità della persona e trattamento degradante ai fini del riconoscimento della misura - il giudice del merito è tenuto ad acquisire specifiche fonti informative, COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, giacché diviene decisivo verificare l'effettività dei poteri statuali del Paese di origine di fornire adeguata protezione alla vittima, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o, addirittura, da familiari (Cass. ord., 6 dicembre 2024, n. 31244).

Con riguardo al fenomeno della violenza di genere, emergente, per effetto di allegazioni, in un procedimento di protezione internazionale, è stato chiarito (Cass. ord., 15 marzo 2024, n. 6984) che, qualora la richiedente asilo allegghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “*trattamento inumano o degradante*” da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

Non di minore rilievo appare (Cass. ord., 15 marzo 2024, n. 7022) il fenomeno delle “*mutilazioni genitali femminili*”, essendosi affermato che, in tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato dal giudice anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale; il rischio prognostico, così

individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e, in ogni caso, assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine.

Una diversa declinazione della violenza di genere si ha poi con il fenomeno della costrizione al matrimonio; non si è mancato di rilevare che, integrando il matrimonio forzato una grave violazione della dignità della persona e trattamento degradante, l'allegazione relativa può rilevare ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ribadendosi che il giudice del merito è tenuto ad acquisire specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, giacché diviene decisivo verificare l'effettività dei poteri statuali del Paese di origine di fornire adeguata protezione alla vittima, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o, addirittura, da familiari (Cass. 6 dicembre 2024, n. 31244).

4. Vittimizzazione secondaria

Con l'espressione "*vittimizzazione secondaria*" ci si riferisce alla sofferenza causata alle donne vittime di violenza non come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma per effetto dell'abusiva condotta, diversamente maltrattante, dei o delle rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nell'azione repressiva e/o sanzionatoria a carico dell'autore del fatto illecito (Raccomandazione CM/Reci (2006) 8, 14 giugno 2006, par. 1.3; Dir. 2012/29, par. 17 e 18; Convenzione di Istanbul, art. 18).

Già le Sezioni unite (Cass. SU 19 ottobre 2021, n. 35110), in un caso di adottabilità, hanno affermato che *“il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali» e che «in forza della normativa espressa dall'art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro”*.

La Corte ha quindi ribadito il principio, secondo il quale il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595; principi ribaditi in Cass. 2 marzo 2025, n. 7409 e Cass. 15 aprile 2025, n. 9888, cit.).

In Cass. civ. 30 aprile 2024, n. 11631, in un procedimento di separazione personale dei coniugi, con pronunce di affidamento della figlia minore, in cui non potevano trovare applicazione, *ratione temporis*, le disposizioni introdotte dal d.lgs n. 149 del 2022, si è dato comunque il giusto rilievo alla intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul e si è affermato il seguente principio: *“Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i ‘provvedimenti convenienti’ di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotto la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza*

di tali fatti e intenda adottare i menzionati ‘provvedimenti’, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria”.

5. Gli ordini di protezione

In Cass. Sez. 1, 28 gennaio 2025, n. 2012, pur essendosi ribadito che il decreto emesso in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari con il quale, nei casi di cui all'art. 342 bis c.c. *pro tempore* vigente, si accolga o meno l'istanza di allontanamento dalla casa familiare, ove emesso in sede di reclamo, non è impugnabile per cassazione, né con ricorso ordinario né con ricorso straordinario; si è altresì rilevato che il provvedimento, anche se non ha efficacia di giudicato esterno, costituisce elemento di prova, al pari, più in generale, dei provvedimenti giudiziali sprovvisti di giudicato, di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in altri giudizi.